



Sistemi avanzati di assistenza alla guida Obbligatorietà sui veicoli nuovi immatricolati dal luglio 2024

FAI INFORMA 121/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che a partire dal 7 Luglio 2024, tutti i veicoli immatricolati per la prima volta da tale data (compresi quelli di categoria N) dovranno essere forniti dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (indicati con il termine “Adas”), individuati dal [Regolamento \(UE\) 2019/2144 del 27 novembre 2019](#).

In particolare, i dispositivi obbligatori su tutti i veicoli a motore di cui sopra sono quelli riportati nell’art. 6 del Regolamento:

- adattamento intelligente della velocità, per informare il conducente del superamento del limite di velocità applicabile, mediante segnali visivi e/o acustici. Il meccanismo può essere disattivato dal conducente e, comunque, non impedisce al medesimo di superare la velocità suggerita dal sistema;
- interfaccia per rendere possibile l’installazione di dispositivi di tipo alcolock;
- avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e avviso avanzato di distrazione alla guida. Questi sistemi sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso;
- frenata automatica di emergenza che permette di bloccare il mezzo in automatico in presenza di ostacoli rilevati dalle telecamere e dai sensori del veicolo e di una reazione nulla o insufficiente da parte del conducente.
- rilevamento di ostacoli durante la retromarcia;
- registratore di dati di evento (cd “scatola nera”). In tal caso, i dati memorizzati per il periodo immediatamente prima, durante e dopo una collisione, comprendono *“almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti”*. La scatola nera non può essere disattivata.

Per i veicoli commerciali nuovi immatricolati sempre dal 7 Luglio p.v, in aggiunta ai predetti dispositivi, la tabella prevista all'allegato II del provvedimento (insieme alle norme specifiche del Regolamento) ne prescrive altri. In particolare:

- l'art. 5 prevede il montaggio di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci, in un'ampia gamma di condizioni stradali e ambientali, di produrre un segnale di allerta per il conducente all'interno del veicolo in presenza di una perdita di pressione in uno degli pneumatici. Il punto C14 dell'allegato II indica che quest'obbligo riguarda anche i rimorchi di categoria O3 e O4.
- L'art. 7 per autovetture e veicoli commerciali leggeri, prescrive il montaggio – tra l'altro – di sistemi avanzati di frenata di emergenza e di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, disattivabili dal conducente uno alla volta mediante una sequenza di azioni;
- L'art. 9 prevede che i veicoli adibiti al trasporto merci di massa superiore alle 3,5 ton (cat. N2 e N3), oltre a quelli adibiti al trasporto persone (cat. M2 e M3) devono essere muniti di:
 - sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza;
 - sistemi avanzati di monitoraggio degli angoli ciechi, capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.